




**Provincia di Grosseto**

**PIANO ITTICO PROVINCIALE PER  
LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE  
2007-2012**

*(Legge regionale 3 gennaio 2005 n.7)*



**NORME**

## **Art. 1. INDIRIZZI GENERALI**

1. Il presente Piano Ittico, indicato con l'acronimo (PIPR), è previsto dall'art. 9 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 7 e in coerenza con gli indirizzi del Piano Ittico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio del 16 maggio 2007 n. 52, disciplina la pesca nelle acque interne del territorio provinciale.
2. Il PIPR si applica su tutto il territorio provinciale, fatta eccezione per i parchi nazionali e regionali istituiti ai sensi della L.394/91 e dalle successive leggi regionali.
3. Laddove, nei Parchi provinciali e nelle Riserve naturali ci sia assenza di "Piani di Gestione" o norme specifiche in materia di pesca, il PIPR è norma di riferimento per la gestione di tutto l'ecosistema acquatico.
4. Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali di cui alla L. 394/91 e della legge regionale 24/95, il PIPR è norma di riferimento.

## TITOLO I. ASSETTO DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA

### Art.2. Criteri di classificazione

5. I corpi idrici regionali sono suddivisi, ai fini della pesca, nelle seguenti zone ittiche, ai sensi dell'art. 10 della LRT 7/2005:
  - **Zona a salmonidi;**
  - **Zona a ciprinidi;**
  - **Zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.**
6. La classificazione delle acque della Provincia di Grosseto si basa sui campionamenti e sui monitoraggi effettuati durante le indagini ittiche per la redazione della Carta Ittica Provinciale.
7. Ciascuna zona è caratterizzata da particolari valori di pendenza dell'alveo, temperatura dell'acqua, indicatori biologici e biotici delle acque, inoltre per caratterizzare al meglio i corpi idrici provinciali, ai fini dell'esercizio della pesca sportiva e professionale, sono stati presi in considerazione altri parametri, quali:
  - a) Autoctonia della trota "*Salmo trutta trutta*" *Salmo trutta macrostigma*";
  - b) Condizioni idrologiche estive dei corpi idrici provinciali;
  - c) Indice di salmonicità: indice che fornisce un'indicazione sull'appartenenza del popolamento ittico di un determinato corso d'acqua ad una situazione salmonicola o ciprinicola;
  - d) Classe Gestionale indice utilizzato per i corsi d'acqua a vocazione salmonicola;
  - e) Presenza di specie ittiche incluse negli Allegati A e B della L.R. 56/2000.
8. L'applicazione dei parametri sopra richiamati alle acque provinciali, ai fini della pesca, ha determinato alcune variazioni della lunghezza dei tratti zonati dalla Carta Ittica Provinciale, nella tabella che segue viene presentata la classificazione dei corsi d'acqua dei bacini idrici definita dal presente Piano Ittico Provinciale per il periodo 2007-2012.
9. Per ogni corso d'acqua devono intendersi i relativi affluenti anche se non espressamente citati.

### Art. 3. Classificazione dei corpi idrici in zone ittiche

1. Il PIPR individua per ogni bacino idrico la classificazione dei corpi idrici secondo quanto indicato dalla Carta Ittica provinciale come strumento di quadro conoscitivo facente parte del Sistema Territoriale Informatico Provinciale.
2. Il territorio idrico provinciale viene suddiviso prendendo come base la suddivisione amministrativa dell'Autorità di Bacino ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

<b><u>BACINO OMBRONE</u></b>			
<b>corso d'acqua</b>	<b>Classificazione approvata dal Piano ittico prov. 2007/2012</b>	<b>Classificazione delle acque pubbliche Carta Ittica</b>	<b>aumento(+), diminuzione (-) o conferma (=) delle zone a salmonidi e/o a ciprinidi</b>
Fiume Ombrone	<b>zona a ciprinidi</b> dal confine con la provincia di Siena (comune di Cinigiano) fino all'intersezione della "Vecchia Aurelia" (comune di Grosseto)	<b>zona a ciprinidi</b> dal confine con la provincia di Siena (comune di Cinigiano) fino all'intersezione della "Vecchia Aurelia" (comune di Grosseto)	<b>zona a ciprinidi =</b>
Fiume Merse	<b>zona a salmonidi dalla sorgente fino al confine provinciale (comune di Montieri) ciprinidi dal confine provinciale fino alla confluenza con il fiume Ombrone</b>	<b>zona a salmonidi</b> dalla confluenza con il torrente Mersino fino al confine provinciale (comune di Montieri)	<b>zona a salmonidi +</b>
Torrente Mersino	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Merse (comune di Montieri)	Non classificato	<b>zona a salmonidi +</b>
Torrente Farma	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso Rigualdo (comuni di Monticiano-Roccastrada) <b>zona a ciprinidi</b> dalla confluenza con il fosso Rigualdo allo sbocco nel fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi -</b> <b>zona a ciprinidi +</b>
Fosso del Bardellone	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Roccastrada) alla confluenza con il fiume Farma	Non classificato	<b>zona a salmonidi +</b>
Torrente Melacce	<b>salmonidi</b> dalla sorgente fino alla confluenza con il Fosso della Faggia e <b>ciprinidi</b> da questo punto fino alla confluenza con il Fiume Ombrone	Non classificato	<b>zona a salmonidi +</b>
Fiume Orcia	<b>zona a ciprinidi</b> dal confine con la provincia di Siena (comune di Castel del Piano) fino alla confluenza con il fiume Ombrone (comune di Cinigiano)	<b>zona a ciprinidi</b> dal confine con la provincia di Siena (comune di Castel del Piano) fino alla confluenza con il fiume Ombrone (comune di Cinigiano)	<b>zona a ciprinidi =</b>
Torrente Gretano	<b>zona a ciprinidi</b> dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lanzo (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi</b> dalla sorgente fino alla località l'Aratrice (comune di Civitella Paganico) <b>zona a ciprinidi</b> dalla località l'Aratrice fino alla confluenza con il fosso Lanzo (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi -</b> <b>zona a ciprinidi +</b>

Fosso Lanzo	<b>zona a ciprinidi</b> dalla sorgente fino alla confluenza col Fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi</b> dalla sorgente fino alla località Abbazia S.Lorenzo (comune di Civitella Paganico) <b>zona a ciprinidi</b> da detta località fino alla confluenza con il fiume Ombrone (comune di Civitella Paganico)	<b>zona a salmonidi</b> - <b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Ente	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino al podere Rogaggio; <b>ciprinidi</b> da detta località fino alla confluenza con il fiume Orcia (comune di Casteldelpiano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino alla confluenza con il fiume Orcia (comune di Casteldelpiano)	<b>zona a salmonidi</b> - <b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Vivo	<b>zona a salmonidi</b> dal confine con la provincia di Siena fino allo sbocco nel Torrente Ente (comune di Seggiano)	<b>zona a salmonidi</b> dal confine con la provincia di Siena fino alla confluenza con il torrente Ente (comune di Seggiano)	= <b>zona a salmonidi</b>
Torrente Vetra	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Vivo (comune di Seggiano)	Non classificato	<b>zona a salmonidi</b> +
Fosso di Bugnano	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Vivo (comune di Seggiano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Vivo (comune di Seggiano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Onazio	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Zancona (comune di Arcidosso)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Zancona (comune di Arcidosso)	<b>zona a salmonidi</b> =
Torrente Zancona	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino alla confluenza con il torrente Ente (comune di Castel del Piano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Arcidosso) fino alla confluenza con il torrente Ente (comune di Castel del Piano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Bulimacola	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino allo sbocco nel torrente Zancona	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla confluenza con il torrente Zancona (comune di Arcidosso)	<b>zona a salmonidi</b> =
Torrente Ribusieri	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla loc. Pod. Poggio Lepraio <b>zona a ciprinidi</b> da detta località allo sbocco nel fiume Orcia (comune di Cinigiano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla confluenza con il fiume Orcia (comune di Cinigiano)	<b>zona a salmonidi</b> - <b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Melacce	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti (comune di Cinigiano) fino alla confluenza con il fiume Ombrone	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Trasubbie	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti allo sbocco nel fiume Ombrone	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Trasubbino	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti allo sbocco nel fiume Ombrone	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Fiume Albegna	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino a al ponte di Ferro sotto la frazione di Rocchette di Fazio. <b>zona a ciprinidi</b> da tale ponte fino al ponte delle FF.SS. (comune di Orbetello) <b>zona salmastra</b> dalla confluenza con il Botro del Maruchetone fino alla foce	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Vivaio (comune di Scansano) <b>zona a ciprinidi</b> dalla confluenza con il torrente Vivaio fino al ponte delle FF.SS. (comune di Orbetello)	<b>zona a salmonidi</b> - <b>zona a ciprinidi</b> + <b>zona salmastra</b> +
Torrente Stellata	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza nel fiume		<b>zona a ciprinidi</b> +

	Albegna (comune di Manciano)	Non classificato	
Fosso Vivaio	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti (comune di Scansano) fino alla confluenza nel fiume Albegna	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Elsa	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza nel fiume Albegna (comune di Manciano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso Ripiglio (comune di Manciano) <b>zona a ciprinidi</b> da detta confluenza alla confluenza con il fiume Albegna (comune di Manciano)	<b>zona a salmonidi</b> - <b>zona a ciprinidi</b> +
Torrente Fiascone	<b>zona a ciprinidi tutto il tratto dalla sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Albegna</b>	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Fiume Bruna	<b>zona a ciprinidi dalle sorgenti ai Ponti di Badia</b>	Non classificata	-
Fiume Bruna	<b>Zona acque salmastre da Ponti di Badia alla foce</b>	Non classificata	-

#### BACINO TOSCANA NORD

<i>corso d'acqua</i>	<i>Classificazione approvata dal Piano ittico prov. 2007/2012</i>	<i>Classificazione delle acque pubbliche Carta Ittica</i>	<i>aumento(+), diminuzione (-) o conferma (=) delle zone a salmonidi e/o a ciprinidi</i>
Fiume Alma	<b>zona a ciprinidi</b>	<b>zona a ciprinidi</b>	=
Fiume Cecina	<b>zona a ciprinidi</b>	<b>zona a ciprinidi</b>	=
Fiume Cornia	<b>zona a ciprinidi</b>	<b>zona a ciprinidi</b>	=
Fiume Pecora	<b>zona a ciprinidi</b>	<b>zona a ciprinidi</b>	=

#### BACINO INTERREGIONALE DEL FIORA

<i>corso d'acqua</i>	<i>Classificazione approvata dal Piano ittico prov. 2007/2012</i>	<i>Classificazione delle acque pubbliche Carta Ittica</i>	<i>aumento(+), diminuzione (-) o conferma (=) delle zone a salmonidi e/o a ciprinidi</i>
Fiume Fiora	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di S.Fiora) fino alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano). <b>zona a ciprinidi</b> da detta confluenza fino al confine con la regione Lazio	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di S.Fiora) fino alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano). <b>zona a ciprinidi</b> dalla confluenza con il fiume Lente al confine con la regione Lazio (comune di Manciano)	<b>zona a salmonidi</b> = <b>zona a ciprinidi</b> =
Fosso Cadone	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di S.Fiora)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di S.Fiora)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Reto	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Sorano)	Non classificato	<b>zona a salmonidi</b> +
Fosso Fonte d'Elmo	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Calesina	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> +

Fiume Lente	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Sorano) fino alla confluenza con il fiume Fiora (Comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti (comune di Sorano) fino alla confluenza con il fiume Fiora (Comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Picciolana	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Calesina (comune di Sorano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Meleta	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Lente (comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> =
Fosso Prochio	<b>zona a ciprinidi</b> dalle sorgenti alla confluenza nel fiume Lente	Non classificato	<b>zona a ciprinidi</b> +
Fosso La Nova	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiora (comune di Pitigliano)	<b>zona a salmonidi</b> =

**BACINO INTERREGIONALE DEL TEVERE**

<i>corso d'acqua</i>	<i>Classificazione approvata dal Piano ittico prov. 2007/2012</i>	<i>Classificazione delle acque pubbliche Carta Ittica</i>	<i>aumento(+), diminuzione (-) o conferma (=) delle zone a salmonidi e/o a ciprinidi</i>
	Nessuna rilevazione	Nessuna rilevazione	-

## **Titolo II. INTERVENTI PER LA GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA**

### **Art. 4. Indirizzi generali per i ripopolamenti dei corpi idrici.**

1. Il ripopolamento viene definito come un rilascio intenzionale di organismi acquatici in fiumi, laghi o bacini artificiali con l'obiettivo di utilizzare la produttività biologica naturale di quegli ambienti acquatici (Auteri et, al, 1995). Un ripopolamento può essere effettuato per introdurre uno stadio del ciclo biologico di una specie soppresso dall'intervento antropico o carente per cause naturali, per aiutare le popolazioni che subiscono notevoli pressioni ambientali o piscatorie, in ogni caso il fine ultimo deve essere quello di ottenere nel tempo una popolazione ittica ben strutturata, ossia la presenza di individui di tutte le classi di età e un numero di esemplari adulti che riesca a riprodursi naturalmente.
2. I ripopolamenti nei corpi idrici sono autorizzati dalla Provincia.
3. Per la realizzazione del ripopolamento la Provincia può avvalersi di soggetti terzi (Associazioni di pescatori sportivi o professionali, Enti pubblici ect.), mediante stipula di specifica convenzione.
4. Il materiale immesso deve avere tutte le certificazioni previste dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e regionale e deve appartenere a specie ittiche autoctone, lo stesso potrà essere rappresentato da uova, avannotti, novellame, adulti riproduttori a seconda delle condizioni ambientali dell'ecosistema acquatico e della specie ittica interessata al ripopolamento, nonché dalla motivazione che ha determinato il ripopolamento stesso (pronto pesca o incremento di una popolazione rarefatta), secondo le indicazioni autorizzate dalla Provincia.
5. Sono privilegiate le immissioni ittiche che provengono da incubatoi di valle o da allevatori ittici che utilizzano riproduttori prelevati dal distretto tosco-laziale .
6. Il periodo e le modalità di semina devono essere scelte in funzione della specie da immettersi e dalle condizioni idriche del corso d'acqua.
7. In assenza di dati certi sul prelievo e/o sulla consistenza della popolazione, possono essere effettuati ripopolamenti ad anni alterni, o, in presenza di un elevato sforzo di pesca, anche tutti gli anni.
8. I ripopolamenti con materiale adulto proveniente da allevamenti intensivi (pronto pesca) per le specie salmonicole è vietato nelle "zone di protezione", nelle "zone di frega", nelle Riserve Naturali provinciali, nei SIC e SIR dove siano state rilevate, con specifici monitoraggi, specie ittiche oggetto di tutela ad eccezione dei siti di produzione utilizzati ai fini della pesca professionale o acquacoltura estensiva in base a piani di gestione locali, concessioni, diritti esclusivi di pesca, nelle Aree Protette ai sensi della L. 394/91, nelle ARPA a carattere naturalistico o con presenza di corpi idrici, nelle AR come identificate nel Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia.
9. La deroga al divieto indicato al comma precedente è ammessa nelle modalità previste nella disciplina degli istituti ittici, delle RNP, dei SIC, SIR, e ZPS.

10. E' consentito istituire "zone di protezione" con lo scopo di migliorare l'efficacia del ripopolamento, che deve avvenire con materiale ittico allo stadio giovanile ottenuto da riproduttori autoctoni.
11. E' fatto divieto di immettere specie ittiche alloctone nei corpi idrici provinciali, fatta eccezione di laghetti non collegati con i corsi d'acqua, previa autorizzazione da parte della Provincia. Qualora si tratti di immettere specie alloctone in specchi acquei collegati al corpo idrico, devono essere realizzati opportune strutture di sbarramento per evitare la dispersione del materiale ittico.
12. Il PIPR ammette la gestione dei ripopolamenti in deroga per la specie alloctona *Gambusia spp.*, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Pesca, secondo le seguenti modalità:
  - a) presentazione di un programma annuale, che individui cartograficamente gli specchi acquei di allevamento e di immissione, nonché i quantitativi che nell'anno verranno utilizzati;
  - b) gli specchi acquei interessati dalla presenza di tale specie alloctona devono essere isolati dalla rete idrica naturale e artificiale.
  - c) il soggetto richiedente la deroga è direttamente responsabile della perdita di soggetti di *Gambusia spp.*, nella rete idrica provinciale ed è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 19 della LRT n.7/2005.

## **Art.5. Ripopolamenti a Salmonidi**

1. I ripopolamenti a salmonidi sono consentiti esclusivamente nelle acque classificate "zona a salmonidi" e possono essere realizzati con soggetti di trota fario privilegiando, se possibile, la sottospecie "mediterranea" (*Salmo trutta macrostigma*), in quanto endemica del territorio del centro Italia.
2. Nelle "zone di protezione", nei SIC, SIR, ZPS, nelle ARPA e nelle AR individuate dal PTC, dalle Riserve naturali provinciali, il ripopolamento deve essere realizzato con soggetti di trota macrostigma (*Salmo trutta macrostigma*), nei vari stadi di sviluppo.
3. Nei tratti idrici cosiddetti "borderline" con la zona a ciprinidi non è consentita l'immissione di soggetti adulti di Trota fario, per evitare la competizione con i ciprinidi a rischio di estinzione.
4. Indicativamente è stabilita la seguente modalità di ripopolamento per le zone a salmonidi:
  - a) uova - utilizzate per ripopolare i tratti idrici prossimi alla sorgente;
  - b) avannotti – utilizzati per ripopolare i tratti idrici alti del corpo idrico;
  - c) trotelle – utilizzati nei tratti intermedi del corpo idrico;
  - d) trote adulte – utilizzate nei tratti terminali del corpo idrico
5. La semina di avannotti è quella che offre i risultati migliori e quindi è da preferire ad immissioni di altri stadi di sviluppo, esperienze e studi indicano che il metodo più efficace ed anche più economico per ripopolare un torrente a salmonidi è quello di utilizzare avannotti possibilmente di almeno 90 giorni di età (inizio di aprile), secondo le densità massime indicate dal CRIP (20.000

avannotti /ettaro), in tale periodo dell'anno le risorse trofiche del torrente e le temperature sono ottimali.

6. Semine di avannotti "tardive" , effettuate a maggio, possono dare sopravvivenze medie del 20-30% ad un anno dalla immissione, tali risultati sono però subordinati dal metodo di semina (semina ben distribuita lungo tutto il tratto ).

7. Le Modalità di immissione degli avannotti di salmonide debbono di norma rispettare il seguente protocollo:

a) Trasporto degli avannotti o degli stadi giovanili tramite sacchi di naylon con acqua e ossigeno

b) Appoggiare il sacco nell'acqua in modo che l'acqua contenuta raggiunga la stessa temperatura dell'acqua del torrente.

c) Dopo circa un quarto d'ora è possibile aprire il sacco ed aggiungere un po' d'acqua fresca. Per trasportare gli avannotti lungo il torrente può essere usato un secchio. Molto efficace si dimostra l'uso di un innaffiatoio che consente di immettere piccole quantità di pesci nelle zone volute.

d) Questi andranno immessi nelle zone di acqua bassa che presentano comunque dei rifugi, lontano dalle buche più profonde dove possono essere presenti altre trote adulte o altri pesci che li potrebbero predare

e) L'operatore addetto alla semina dovrà trasportare gli avannotti, avendo cura di cambiare o aggiungere spesso l'acqua nel recipiente

f) distribuzione lungo tutto il tratto interessato.

8. Il PIPR stabilisce i seguenti criteri per il calcolo del quantitativo di pesce a mq di corpo idrico da utilizzare per il ripopolamento:

a) larghezza media del corso d'acqua

b) lunghezza del tratto da ripopolare

c) superficie.

d) densità di semina: 2 avannotti per metro quadrato(20.0000 avannotti/ettaro)

e) quantità da immettere

9. Al fine di migliorare la sopravvivenza degli avannotti immessi e per ottenere trotelle da ripopolamento di una certa dimensione (10-14 cm) dotate di una "rusticità" e "selvaticità" adeguate, è possibile istituire "Zone di Protezione per l'accrescimento degli avannotti".

10. Nel caso di immissioni di trotelle di 9-12 cm è da prediligere l'immissione nei primi giorni di settembre.

11. Il Piano Ittico destina all'istituzione di "Zone di Protezione per l'accrescimento degli avannotti" oltre ai vari affluenti delle aste principali classificate "a salmonidi", il Fosso Fonte d'Elmo, il Lanzo e il Vetra che, anche se classificati "a ciprinidi" ospitano comunque trote nella loro porzione

superiore e soprattutto presentano caratteristiche chimico fisiche particolarmente idonee all'accrescimento degli avannotti.

## Art. 6. Ripopolamenti a Ciprinidi

1. I ripopolamenti con ciprinidi possono essere consentiti solamente nelle acque classificate "zona a ciprinidi", e nelle acque lacustri di acqua dolce, con soggetti appartenenti alle seguenti specie:

Genere e specie	Nome comune	Genere e specie	Nome comune
<i>Esox lucius</i>	Luccio	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo italico
<i>Ciprinus carpio</i>	Carpa	<i>Barbus tyberinus</i>	Barbo tiberino
<i>Tinca tinca</i>	Tinca	<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca
<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla
<i>Barbus caninus</i>	Barbo canino	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola
<i>Alburnus alburnus</i>	Alborella		

2. La semina è consentita sia con uova, avannotti, soggetti di media età ed adulti, cercando comunque di effettuare una distribuzione omogenea lungo il tratto di corpo idrico interessato dal ripopolamento.

## Art.7. Ripopolamenti acque salmastre

1. Per quanto riguarda la classificazione sulla base delle indicazioni del Piano Ittico Regionale (PIR) si classificano acque salmastre i tratti mesoalini con salinità superiore a 5 g/l.
2. Il Piano Ittico Provinciale (PIP) individua le zone a salmastre sulla base delle rilevazioni di campo e sulle indicazioni pervenute dagli stessi pescatori, ma ciò non è sufficiente per determinare una disciplina di ripopolamento.
3. I ripopolamenti in acque classificate salmastre sono vietati per il periodo di validità del Piano Ittico Provinciale.
4. La Provincia prevede di effettuare, durante il periodo di validità del PIPR un approfondimento delle problematiche legate a tali aree per valorizzare dette acque con interventi mirati al loro recupero ambientale ed ecologico.

## Art. 8. Gli Istituti Ittici

### 1. Le “zone di protezione” (ZP)

- a. Le Zone di Protezione sono istituite dalla Provincia, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori, al fine di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici, previa Valutazione di Incidenza (LRT 56/2000 e DPR 120/2003).
- b. La durata della zona di protezione è di 4 anni con possibilità di rinnovo qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi attesi o per il proseguimento della difesa dell'ecosistema acquatico che non ha ancora ottenuto condizioni di equilibrio ambientale.
- c. I ripopolamenti sono di norma vietati nelle “zone di protezione”, è possibile ammettere deroghe previa presentazione, all'ufficio competente della Provincia, di una relazione che dimostri la necessità del ripopolamento al fine di riequilibrare l'ecosistema naturale acquatico e una valutazione di incidenza che evidenzi la tutela delle specie a rischio di estinzione come stabilito dalla legge regionale n. 56/2000 e dal DPR 120/2003, secondo le indicazioni contenute all'art.4,5,6,7 del PIPR.
- d. Le zone di protezione della Provincia hanno divieto di pesca totale per tutto il periodo di validità del Piano Ittico, fatta eccezione per i prelievi di specie ittiche effettuati per motivi di studio autorizzati dall'ufficio Pesca in acque interne.
- e. Nel caso di istituzione di nuove zone di protezione il PIPR stabilisce i seguenti criteri di priorità:
  - 1) ambienti che hanno subito gravi turbative (inquinamento, lavori in alveo, alluvioni ect. ) per permettere un più rapido recupero della comunità ittica;
  - 2) aree di particolare pregio ambientale (ZPS, SIC, SIR, Riserve Naturali Provinciali, Arpa di tipo naturalistico, Aree di reperimento così come individuate dal PTC) in cui sono presenti specie in declino o di interesse comunitario, previa valutazione di incidenza , ai sensi della LRT n. 56/2000;
  - 3) aree in cui si rende necessario adottare una misura minima maggiore o un periodo di divieto di pesca diverso da quello stabilito, ai fini della tutela di una o più specie ittiche;
  - 4) aree in cui si rende necessario limitare l'impiego di determinati attrezzi o modalità di pesca ai fini della tutela di una o più specie ittiche;
  - 5) aree destinate all'introduzione e successivo prelievo di soggetti da destinare al ripopolamento di altri corsi d'acqua.
- f. La gestione della zona di protezione avviene direttamente da parte della Provincia o mediante stipula di convenzione tra la Provincia e soggetti pubblici o privati, singoli od associati che ne hanno fatto espressa richiesta; le associazioni dei pescatori sportivi, che abbiano la disponibilità di manodopera e mezzi limitrofi alla zona di protezione istituita, hanno priorità nella gestione.
- g. La convenzione deve contenere un “piano di gestione” nel quale vengono adeguatamente indicati:
  - 1) gli interventi di tabellazione lungo tutta la zona interessata;

- 2) gli interventi di vigilanza che si prevede di realizzare, al fine di coprire in modo omogeneo tutta l'area;
  - 3) numero di campionamenti stagionali da effettuare nell'arco di tutto l'anno;
  - 4) i mezzi da utilizzare durante il campionamento.
- h. Al termine di ciascuna annualità (entro il 31 dicembre) il cosiddetto "gestore" della zona di protezione deve inviare alla Provincia, Ufficio Pesca in acque interne, una relazione dettagliata sulla situazione dell'area, al fine di acquisire serie storiche di dati nel lungo periodo, confrontare la situazione ittologica alla fine dell'istituto, fornire dati ed informazioni sull'effettiva validità del divieto di pesca, e in ultimo fornire indicazioni per l'istituzione di nuove zone di protezione.
  - i. Il Piano Ittico Provinciale convalida le zone di protezione attualmente istituite.
  - j. Gli interventi in alveo sono consentiti, previa presentazione di Valutazione di Incidenza e autorizzazione da parte dell'Ufficio Pesca in acque interne, secondo le procedure stabilite dal Titolo III per le tipologie di interventi e il calcolo ittiogenico, del presente Piano Ittico Provinciale.
  - k. Sono ammessi interventi di ingegneria naturalistica per il miglioramento del corpo idrico e della popolazioni eularine.
  - l. Sono ammesse catture di specie alloctone, anche con l'utilizzo di mezzi non consentiti dalla normativa sulla pesca, in casi di effettiva necessità, ovvero casi in cui ci siano gravi squilibri ecologici della zona di protezione, previa valutazione di incidenza e autorizzazione da parte dell'Ufficio Pesca in acque interne.
  - m. Le associazioni, o le cooperative di pescatori professionali, previa Convenzione con la provincia, possono essere utilizzate per le operazioni di recupero, ripopolamento e gestione della fauna ittica, considerato la loro esperienza in materia.

## **2. Le "zone di frega" (ZF)**

- a. Le zone di frega sono istituite dalla Provincia, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, con lo scopo di tutelare la riproduzione della fauna ittica.
- b. La durata minima dell'istituto è di 5 anni, con possibilità di rinnovo qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi attesi o per il proseguimento della difesa della fase riproduttiva della specie ittica tutelata.
- c. Durante il periodo di frega vige il totale divieto di pesca e sono sospese tutte le attività di pesca e di disturbo dell'ambiente acquatico, fatta eccezione di interventi per pubblica sicurezza, che devono comunque essere autorizzati, al fine del calcolo ittiogenico.
- d. All'interno delle Zone di Frega sono ammesse, solo se espressamente autorizzate, immissioni di specie autoctone atte al ripopolamento, catture a scopo scientifico e di ricerca di specie ittiche, catture di specie, in genere alloctone, per la ricostituzione degli equilibri biologici ed ecologici.
- e. Le attività dei Consorzi di Bonifica e le attività relative a opere di difesa e di rischio idraulico devono essere programmate fuori dai periodi di frega, fatta eccezione per interventi di pubblica sicurezza non derogabili.

- f. Nel periodo di frega sono di norma vietati prelievi o derivazione di acque. Sono ammesse deroghe previa autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.
- g. La sottostante tabella stabilisce a titolo indicativo i periodi di frega presenti per le principali famiglie ittiche.

<b>Tabella A: periodi di frega indicativi delle specie ittiche del territorio provinciale</b>				
<b>Mese</b>	<b>Salmonidi</b>	<b>Ciprinidi reofili</b>	<b>Esocidi</b>	<b>Ciprinidi fitofili</b>
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

### 3. Le "zone a Regolamento Specifico" (ZRS)

- a. Le Zone a Regolamento Specifico sono aree fluviali o lacustri istituite dalla Provincia, anche su richiesta di altri enti locali, associazioni di pescatori sportivi o professionali, aziende agricole di concerto con l'Associazione di pesca, con lo scopo di promuovere i valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché al concorso dello sviluppo delle aree rurali circostanti.
- b. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni e la loro gestione è delegata ad un soggetto pubblico o privato, nel rispetto del Piano Ittico Provinciale e dei singoli "Piani di gestione" approvati dalla Provincia con l'atto di costituzione.
- c. L'attività di pesca sviluppata nelle ZRS viene regolamentata nei modi e nei tempi di esecuzione della pesca, nei ripopolamenti, nelle eventuali pasturazioni, in rapporto alle caratteristiche dell'ecosistema acquatico del corpo idrico sul quale viene istituita.
- d. Sono considerate ZRS anche le zone a pesca "no kill".
- e. I criteri che la Provincia applica per la scelta delle Zone a regolamento specifico sono i seguenti:
- 1) privilegiare i tratti dei fiumi a valle di zone di protezione;
  - 2) presenza di specie di particolare interesse ittico;
  - 3) presenza di specie di particolare interesse alieutica;
  - 4) zone rurali marginali dell'entroterra con presenza di agriturismi;
  - 5) zone con caratteristiche per creare una sinergia tra l'attività di pesca, l'attività didattica, l'attività turistica ed ambientale;

- 6) rivitalizzazione di laghi;
  - 7) zone umide, laghi, lagune, paduli;
  - 8) zone attrezzate o attrezzabili per pescatori portatori di handicap;
- f. Nelle Zone a Regolamento Specifico sono ammesse, secondo le indicazioni del PTC, del Piano Strutturale comunale del relativo Regolamento Urbanistico piattaforme e/o piazzole attrezzate per la pesca, anche per i diversamente abili, percorsi turistici, eno-gastronomici e naturalistici.
- g. Nelle Zone a Regolamento Specifico sono ammesse, previa autorizzazione della Provincia:
- 1) immissioni di specie autoctone nelle regole del piano Ittico Provinciale in materia di ripopolamenti;
  - 2) catture, numericamente limitate, di esemplari a scopo scientifico e di ricerca
  - 3) regolamentazioni, in ambiti geografici limitati e/o temporali, delle attività di pesca
  - 4) interventi di regolamentazione idrica ed idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica
  - 5) catture di specie per la ricostituzione degli equilibri biologici ed ecologici
- h. L'atto di affidamento, tramite convenzione, della gestione di una zona di protezione a soggetti pubblici o privati deve approvare uno specifico "Piano di Gestione. Tale piano deve individuare:
- 1) modalità e tempi della sua realizzazione,
  - 2) eventuali interventi di recupero dell'habitat,
  - 3) misure per il controllo della validità dell'istituzione stessa,
  - 4) attività di monitoraggio che dovrà essere eseguita per tutti gli anni di durata della zona,
  - 5) vigilanza,
  - 6) numero massimo giornaliero di pescatori,
  - 7) modalità di accesso,
  - 8) periodi di interruzione dell'attività di pesca in relazione alla biologia delle specie presenti,
  - 9) regolamento di pesca con individuate le attrezzature utilizzabili.
- i. Il piano dovrà contenere, quando necessario, misure per l'eradicazione delle specie alloctone presenti.
- j. Il soggetto gestore della ZRS deve fornire entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione riguardo l'effettuazioni delle attività previste nel Piano di gestione e le informazioni riguardo la validità della istituzione.
- k. La mancata presentazione della relazione di cui sopra è motivo di cessazione anticipata della convenzione con la relativa sospensione dell'erogazione dei finanziamenti concessi.

- l. Il PIPR individua il Lago dell'Accesa e il Lago di San Floriano come zone di pesca a regolamento specifico.
- m. Tali zone saranno gestite secondo le modalità stabilite dall'art. 8 paragrafo 3.

#### **4. Diritti esclusivi di pesca**

- 1. Nel territorio provinciale non sono presenti zone soggette a diritto esclusivo di pesca.

## **Titolo III. INTERVENTI SUI CORPI IDRICI E SALVAGUARDIA DELL'ITTIOFAUNA**

### **ART.9. Indicazioni per la rinaturalizzazione e il miglioramento dei corsi d'acqua**

1. Il Piano Ittico provinciale indica alcuni interventi per il ripristino di idonee condizioni ambientali per la salvaguardia dell'ittiofauna e dell'ecosistema acquatico, quali:
  - a) riduzione dei tagli di vegetazione ripariale;
  - b) favorire i rimboschimenti con specie autoctone lungo le sponde, depauperate della vegetazione dall'intervento antropico;
  - c) riduzione del processo di dilavamento e di trasporto di sedimento tramite la realizzazione di sbarramenti seminaturali che consentano il movimento di risalita delle specie ittiche;
  - d) favorire sempre l'andamento sinuoso dell'alveo e le inclinazioni naturali del corpo idrico, oltre alla formazione di raschi e buche;
  - e) favorire azioni di recupero ambientale, mediante l'organizzazione di giornate di ripulitura di tratti di sponda in collaborazione con le Associazioni dei pescatori e altri enti pubblici (scuole, comuni, comunità montane);
  - f) favorire la realizzazione di ogni forma di depurazione dei reflui urbani, industriali artigianali di qualunque origine e natura;
  - g) ridurre l'eccessivo prelievo idrico per scopi acquedottistici ed irrigui e predisporre un piano di utilizzo delle acque che tuteli quanto più possibile i livelli idrici e l'ittiofauna;
  - h) migliorare e favorire la realizzazione di scale di risalita per i pesci dei bacini idrografici dei fiumi Ombrone, Albegna, Fiora, per evitare di interrompere la funzione di corridoio biologico ittico della rete idrica provinciale;
2. Il PIPR riconosce le ZP(zone di protezione), ZF (zone di frega), ZRS (zone a regolamento specifico), come aree di particolare sensibilità ambientale, pertanto le autorizzazioni allo scarico che ricadono in tali zone sono sottoposte alla normativa prevista per le aree sensibili dal Piano di tutela delle acque regionale.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo precedente devono essere sottoposte a verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Pesca.
4. Le captazioni idriche potranno essere concesse dalla Provincia solamente se garantiranno per tutto l'arco dell'anno un costante deflusso minimo vitale del corpo idrico e una portata adeguata al ciclo biologico dell'ecosistema acquatico.

### **Art. 10. Obblighi Ittiogenici**

1. Come stabilito dall'art.14 della legge regionale n.7/2005 e dal PIR 2007/2012, la Provincia, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio

dell'autorizzazione al soggetto operante l'interruzione, prescrive gli obblighi ittigenici per la ricostituzione della popolazione ittica.

2. L'ambito di applicazione di tale obbligo è limitato alle acque pubbliche di interesse per la pesca individuate dalla regione Toscana in attuazione della Lrt n. 7/2005 con Decreto Dirigenziale n. 6304 del 21/12/2006 e i soggetti pubblici o privati sono rappresentati da chiunque intervenga sugli alvei fluviali modificandone il corso, la morfologia o le sponde, anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o stati di fatto preesistenti e di tagli di vegetazione riparia.
3. Il calcolo del valore da definire come Obbligo Ittigenico, viene effettuato dall'ufficio competente della Provincia, previa presentazione da parte del soggetto operante l'intervento in alveo di apposita relazione e cartografia in scala almeno 1:2000 che individui il tratto di corpo idrico su cui intervenire, il periodo di intervento, eventuali strategie progettuali che riducono l'impatto sulla fauna ittica e l'ambiente acquatico.
4. I criteri per il calcolo ittigenico sono i seguenti:
  - a) valore di densità e di composizione ittica (pesci molluschi, crostacei e fauna eteroterma invertebrata) per unità di superficie (mq) di un determinato corso d'acqua desunto dalla Carta Ittica o da pubblicazioni specifiche per l'area di intervento;
  - b) la densità media ottenuta viene moltiplicata per il prezzo della specie di riferimento:
    - trota fario per le acque a salmonidi
    - tinca per le acque a ciprinidi
    - cefalo per le acque salmastre
  - c) il valore economico di cui al punto b) dovrà essere maggiorato del 50 % se il tratto interessato è caratterizzato dalla presenza di specie ittiche contenute nell'elenco delle specie a rischio di estinzione o meritevoli di tutela di cui al Decreto n.3792 del 31/07/2006;
  - d) una maggiorazione del 30% del valore calcolato al punto b) per gli interventi che ricadono in zone di protezione, zone di frega, zone a regolamento specifico.
5. La provincia nell'atto di autorizzazione ha facoltà di prescrivere la taglia della specie ittica di immettere e definire il prezzo da utilizzare nel calcolo del valore dell'obbligo ittigenico.
6. Nel periodo di frega delle specie ittiche presenti, di cui all'Allegato A del Regolamento di attuazione n. 54/R della legge regionale n.7/2005 e nel periodo marzo-giugno come da Delibera del Consiglio Regionale n.155/97 art.4 comma 1, salvo casi di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, non è possibile effettuare interventi di alcun tipo nei corpi idrici naturali o artificiali, fluviali o lacustri.

## **Art. 11. Tipologie di interventi in alveo soggette all'obbligo ittigenico**

### **1. Attraversamento alveo**

- a. Al fine di limitare il deflusso di sedimenti e l'intorbidamento delle acque è opportuno limitare e possibilmente evitare l'ingresso di mezzi meccanici nell'alveo bagnato.
- b. Nel caso di lavori che prevedano il continuo attraversamento trasversale del corso d'acqua andrà realizzato un guado provvisorio su tubi da rimuovere ad intervento concluso.

## 2. Opere longitudinali

- a. La realizzazione di interventi strutturali lungo le sponde fluviali (es. scarpate, difese spondali) dovrà prevedere preferibilmente l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e la successiva risistemazione a verde delle aree d'intervento mediante l'impiego di essenze vegetali autoctone di cui andrà garantito l'attecchimento, se necessario anche con interventi compensativi negli anni seguenti.
- b. Nella realizzazione di tali interventi, o comunque ogni qual volta si possa operare su una sola sponda, per limitare l'intorbidamento delle acque si dovrà operare all'asciutto isolando il tratto spondale d'intervento realizzando una pista o arginello provvisorio, garantendo il regolare deflusso idrico nella parte di sezione d'alveo non interessata dai lavori.
- c. Negli interventi di risagomatura dell'alveo e di smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, andranno evitati interventi di eccessiva omogeneizzazione dell'ambiente fluviale, favorendo il mantenimento di un letto fluviale possibilmente diversificato con alternanza di zone a diversa profondità (buche e raschi) ed anse in grado di ospitare una buona biodiversità ed i diversi stadi del ciclo biologico della fauna ittica.

## 3. Opere trasversali

- a. Gli interventi trasversali, coinvolgendo necessariamente tutta la sezione dell'alveo, vanno eseguiti all'asciutto isolando il tratto di corso d'acqua con due argini provvisori a monte e a valle, mantenendo il deflusso idrico mediante by-pass.
- b. Il prosciugamento del tratto di fiume andrà eseguito ove tecnicamente possibile, tramite laminazione lenta e progressiva, da effettuarsi realizzando un piccolo canale, scavato movimentando il materiale di fondo alveo e avanzando da valle a monte, così da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e permetterne lo spontaneo allontanamento. In alternativa si dovrà procedere al recupero della fauna ittica mediante reti o elettrostorditore.
- c. Nel caso di interventi che compromettano la continuità fluviale, quali nuove briglie o traverse costituenti ostacolo insormontabile agli spostamenti della fauna ittica, andranno previste in progetto opere di mitigazione dell'impatto quali scale o rampe di risalita per i pesci. Il committente dei lavori sarà responsabile della manutenzione di tali impianti e ne dovrà garantire negli anni il corretto funzionamento.
- d. Qualora la realizzazione di tali strutture sia tecnicamente impraticabile il committente dei lavori sarà tenuto a corrispondere annualmente all'Amministrazione Provinciale un indennizzo, quantificato dall'Ufficio Pesca, pari al costo di ripopolamento del corso d'acqua.

- e. Per interventi di manutenzione straordinaria o consolidamento strutturale di briglie e traverse esistenti, l'Ufficio Pesca valuterà l'opportunità di prescrivere la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci.

#### 4. Prosciugamenti

- a. Negli interventi che prevedono il prosciugamento anche temporaneo di tratti di corsi d'acqua, laghi o invasi, nei quali non si possa procedere in modo progressivo allo spontaneo allontanamento della fauna ittica come previsto al punto precedente, l'esecutore dovrà provvedere in proprio al recupero dei pesci che andranno traslocati con le dovute precauzioni in tratti a monte della zona di intervento o in altri specchi d'acqua. In ogni caso tali operazioni andranno programmate e concordate con l'Ufficio Pesca della Provincia.
- b. La fauna ittica presente all'interno di invasi privati non facenti parte delle acque pubbliche non potrà essere immessa in quest'ultime, ma dovrà essere destinata ad altri specchi d'acqua isolati dal reticolo idrografico pubblico.

#### 5. Interventi di entità rilevante

- a. I progetti che prevedano una sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico o che comportino la realizzazione di grandi opere come casse di espansione, canali, ecc... , non ricadenti nella casistica per cui sia prevista l'attivazione della procedura di V.I.A., dovranno comunque essere corredati da una relazione d'incidenza sull'ambiente acquatico e la fauna ittica.

#### 6. Tagli vegetazionali

- a. I tagli effettuati su vegetazione in alveo e sulle sponde andranno eseguiti conformemente alla normativa nazionale, regionale e provinciale e verranno differenziati a seconda che sia tratti di corsi idrici regimati e corsi idrici non regimati che hanno mantenuto caratteristiche di naturalità.
- b. In particolare gli interventi dovranno mirare al mantenimento delle condizioni di naturalità dell'ambiente fluviale, privilegiando l'intervento di operatori con motosega all'impiego di mezzi meccanici, che comunque andranno utilizzati preferibilmente dalle sponde.
- c. Andranno possibilmente preferiti i tagli a rotazione per parcelle rispetto ai tagli a raso, in particolare intervenendo in periodi e tratti alterni sulle sponde opposte dello stesso corso d'acqua, laddove la larghezza del corpo idrico sia superiore a 5 metri.

### **Art. 12. Disposizioni generali ai fini dell'esecuzione dei lavori.**

- 1. Tutti gli interventi di seguito esposti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi della normativa, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia, prima del calcolo del valore ittiogenico.
- 2. Tutte le attività e le operazioni eseguite all'interno degli alvei fluviali o dei bacini in grado di alterare, anche indirettamente, il normale flusso dell'acqua devono essere attuate nel rispetto del mantenimento del Minimo Deflusso Vitale.

3. In tutti i corsi d'acqua del territorio provinciale non possono essere eseguite opere e/o strutture che facciano diminuire la portata al di sotto del Minimo Deflusso Vitale (MDV) o che comunque influiscano con il corso e la portata e che determinino alterazioni tali da mettere a rischio la fauna ittica.
4. Prima dell'esecuzione dei lavori in alveo deve essere presentata alla Provincia, ufficio Pesca, una relazione dettagliata sugli interventi da realizzare correlata dal calcolo del MDV e l' inoffensività degli interventi nei confronti delle popolazioni eurialine.
5. Nel caso in cui, nel corso d'acqua interessato all'intervento in alveo, il MDV non sia stato ufficialmente definito, l'ininfluenza dovrà essere evidenziata sempre con apposito progetto correlato dal calcolo del MDV e della portata del corpo idrico tale da consentire agevolmente la presenza dei pesci durante tutto il corso dell'anno e comunque la loro discesa e risalita.
6. Le autorizzazioni all'attingimento o all'emungimento in una fascia di 1000 metri dal letto dei fiumi di prima classe o dai bacini ricadenti all'interno di un SIC, SIR o ZPS devono essere precedute da Relazione di Incidenza di cui al DPR 120/2003 e LRT 56/2000. Nel caso di corsi d'acqua o bacini secondari la fascia da considerare è di 300 metri.

## **TITOLO IV. PESCA DILETTANTISTICA**

### **Art. 13. Limiti di cattura e divieti temporanei di pesca**

1. Il Piano Ittico Provinciale conferma i limiti di cattura di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005 n.7 e il Regolamento di attuazione 22 agosto 2005 n. 54/R, fatta eccezione per le Zone a regolamento specifico da istituire nel periodo di validità del Piano ittico, per le quali varranno i limiti stabiliti dal Piano di gestione della ZRS.
2. Per la pesca al “latterino o crognolo” nelle acque interne la pesca è vietata dal 1° aprile al 30 settembre, al fine di consentirne la riproduzione.
3. Nel tratto dei corsi d’acqua con risalita della Cheppia (Alosa fallax), è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo dal 15/04 al 30/06.
4. Nei corsi d’acqua salmastra con risalita di specie ittiche marine, o comunque in tutti i tratti terminali dei corsi d’acqua con sbocco al mare, è prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca da parte della Provincia qualora si verificano condizioni particolari dovuti ad eventi imprevedibili.
5. Il limite di cattura per i soggetti adulti di Anguilla è definito nella misura minima di 35 cm.

### **Art.14. Pesca da natante**

1. Per natante si intende una struttura galleggiante utilizzata per la pesca con funzioni di trasporto di una o più persone.
2. La struttura galleggiante deve essere utilizzata ai soli fini della pesca dilettantistica.
3. La pesca da natante è consentita lungo il fiume Bruna, nel tratto compreso dal ponte Giorgini al limite della Riserva Naturale Provinciale della Diaccia Botrona e sul fiume Albegna, nel tratto compreso dal ponte della ferrovia alla foce.
4. In detto tratto e limitatamente ad esso, la pesca sportiva da natante manovrata a remi, è consentita con le seguenti limitazioni:
  - a) dal sorgere del sole al tramonto;
  - b) dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
  - c) in caso di utilizzo della bilancella, il lato della stessa non può superare i mt. 3 ed il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10;
  - d) deve essere osservata una distanza minima di rispetto tra natanti di mt. 30.

## Art.15. Impianti fissi di pesca

### 1. Indirizzi generali.

- a. Il Piano Ittico Provinciale definisce due distinte tipologie di impianti fissi di pesca:
  - 1) i "RETONI" la cui dimensione della rete non supera i mt. (15,00 x 15,00)
  - 2) i "BILANCONI" la cui dimensione della rete non supera i mt. (5,00x 5,00)
- b. Entrambe le tipologie di impianto sono concesse ed autorizzate dalla Provincia e sono ammissibili nelle acque interne classificate come "zona di foce o acque salmastre".
- c. Il rilascio della concessione e l'uso degli impianti fissi di pesca è consentito esclusivamente ai possessori di licenza B in regola con il versamento delle tasse governative.
- d. La domanda di concessione deve contenere:
  - 1) la tipologia di impianto, le dimensioni della rete,
  - 2) il numero di pescatori fruitori dell'impianto,
  - 3) l'ubicazione dell'impianto indicando foglio e particella catastale,
  - 4) attestazione di pagamento della licenza di tipo B,
- e. Le assegnazioni delle postazioni di pesca ammesse, verificata la disponibilità dei posti relativamente ai vari corsi d'acqua, vengono stabilite sulla data di arrivo della istanza completa di ogni allegato agli uffici preposti presso la Provincia.
- f. Per l'impianto fisso a bilancione non è ammessa la realizzazione del capanno di servizio.
- g. Per l'impianto fisso di pesca è consentito il rilascio di una concessione demaniale per uso pesca di un tratto di sponda, rispettivamente di:
  - a) massimo 1000 mq per l'impianto a "RETONE", con larghezza massima sul fronte acqua di 50 m e profondità massima di 20 m;
  - b) massimo 100 mq per l'impianto a "BILANCIONE", con larghezza massima sul fronte acqua di 10 m e profondità massima di 10 m.
- h. La realizzazione di un capanno di servizio per la struttura del "retone", per uso esclusivo di pesca, può essere realizzato solamente all'interno dell'area in concessione se autorizzato dal Comune territorialmente competente rilasciando una autorizzazione a costruire.
- i. Entrambe le tipologie di impianto fisso sono vietate nei tratti dei corsi d'acqua inferiori ai 6 mt. di larghezza e comunque durante la pesca non possono occupare oltre i 2/3 del corso d'acqua.
- j. E' consentito l'uso del "bilancione" solo con maglie di lato non inferiore a mm.10.
- k. Quando la pesca viene esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, nel fondo della rete dell'impianto fisso, e' consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete di lato non superiore a m. 3, con maglie di lato non inferiore a mm. 6.
- l. L'impianto fisso di pesca e' costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.
- m. Durante l'uso dell'impianto fisso di pesca e nei giorni precedenti è proibita ogni forma di pasturazione.
- n. Durante i periodi di divieto per frega o per altra ordinanza pubblica, la rete deve essere resa inutilizzabile da parte del concessionario anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento.

- o. I documenti di autorizzazione delle eventuali attrezzature e dell'impianto fisso di pesca devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
- p. Nei tratti dei corsi d'acqua navigabili, secondo le vigenti leggi, le postazioni da pesca non devono essere da impedimento alla "navigabilità", né, per tutti i corsi d'acqua, collocarsi sulle opere idrauliche di difesa del suolo ed essere di ostacolo alla loro manutenzione.
- q. Le distanze, misurate dai "termini", fronte acqua, dell'area concessionata, sono:
  - 1. tra bilancione e bilancione non inferiore a m 30
  - 2. tra retone e retone non inferiore a m 300
  - 3. tra retone e bilancione non inferiore a m 200
- r. I titolari delle autorizzazioni provvedono alla raccolta dei dati relativi al pescato (tempi, specie, quantitativi etc...) secondo le schede predisposte dal competente ufficio della Provincia. Le schede devono essere trasmesse annualmente alla Provincia entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, pena la sospensione dell'uso dell'impianto fisso per 6 mesi.
- s. E' fatto divieto di commercializzare il pescato.

## 2. Comportamenti e obblighi del concessionario

- a. Gli impianti fissi possono essere attrezzati di carrucola e cavi di ancoraggio, con palo non più lungo di m 10.
- b. E' fatto divieto, da parte del concessionario, di realizzare ex novo strade e parcheggi,.
- c. E' altresì vietata qualsiasi forma di recinzione.
- d. Le aree in uso, di 1000 mq o 100 mq, devono essere delimitate, ad opera del concessionario, da termini di legno, posti ai vertici dei lati dell'area medesima da cui si misurano le distanze tra i singoli impianti di cui all'art.15 paragrafo 1 lettera q).
- e. Il concessionario deve apporre sul terreno apposita segnaletica indicante gli estremi della concessione.
- f. Gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica non possono essere intaccati, gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza ed il profilo.
- g. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori appositi e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso alla fine di ogni giornata di pesca.
- h. Per la realizzazione dei capanni e dei manufatti accessori, così come ai fini del loro utilizzo, è vietato:
  - 1. modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.
  - 2. abbattere alberi ad alto fusto ancorché non adulti e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone o comunque non appartenenti alla flora tipica locale.
- i. Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua è opportuno adottare i seguenti divieti:

1. divieto di allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali da cortile, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive e compromettono le possibilità di nidificazione e sosta agli uccelli selvatici;
  2. divieto di realizzare nuovi posti di pesca, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica;
- j. Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, dovranno essere vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria e/o nuovo insediamento di capanni nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

### 3. Parametri dimensionali e modalità costruttive dei capanni da pesca

- a. Il capanno da pesca è una struttura temporanea, strettamente correlata nella durata alla persistenza del titolo concessorio del terreno sul quale è attiva l'autorizzazione dell'impianto fisso di pesca.
- b. Il capanno di legno è appoggiato al suolo, senza fondazione e privo di qualunque impianto (elettrico, idrico, gas, ect) e realizzato secondo tecniche di ingegneria naturalistica che, pur garantendone la resistenza e la sicurezza anche in condizioni critiche, riducano al minimo l'impatto ambientale delle strutture stesse.
- c. L'uso del capanno è finalizzato alla sola ed esclusiva attività di pesca, è vietato l'utilizzo ad altri fini anche a carattere temporaneo.
- d. Ai fini dell'applicazione dei criteri e degli indirizzi del presente regolamento, il capanno da pesca è costituito dai seguenti elementi:
  - a) piattaforma di sostegno: costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superficie di 20 mq. Può essere ancorata al terreno mediante pali battuti in legno, o secondo altre tecnologie di ingegneria naturalistica,
  - b) corpo del capanno: è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca ed al ricovero degli attrezzi necessari allo svolgimento della stessa. E' costituito da quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde anche in canna palustre, per una superficie totale di mq. 12. L'altezza calcolata all'imposta della copertura non dovrà eccedere i m. 2.20 riferiti al piano di calpestio.
  - c) spazi esterni coperti: rappresentano una appendice esterna al ricovero di persone durante l'esercizio della pesca; possono interessare una superficie di calpestio max di mq. 3 e devono essere lasciati liberi almeno 3 lati.

### 4. La concessione dell'impianto fisso

- a. La concessione avrà una durata massima di sei anni rinnovabile. Tale concessione è rilasciata dall'ufficio pesca della Provincia. Per il rinnovo è necessario presentare nuova istanza entro tre mesi dalla scadenza della concessione medesima.
- b. La concessione è a titolo oneroso. Il canone annuale con i relativi aggiornamenti ISTAT viene determinato dall'ufficio Demanio Idrico della Provincia.
- c. L'autorizzazione all'esercizio della pesca con strutture fisse viene revocata qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente regolamento e della normativa vigente e qualora si verificino particolari eventi o situazioni ambientali.

## **Art. 16. Pesca di carp-fishing**

1. L'attività di carp-fishing è consentita in tutti i corpi idrici, laghi o invasi, provinciali classificati come acque pubbliche.
2. E' ammessa l'istituzione di zone a regolamento specifico destinate esclusivamente a carp-fishing, nei modi e nelle indicazioni disposte nell'art. 8 paragrafo 3.
3. La pesca di carp-fishing è consentita senza limiti di tempo.

## **Art. 17. Campi Gara**

1. I campi gara sono istituiti, anche su segnalazione della Associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale, dall'ufficio pesca della Provincia, in accordo con i Comuni territorialmente competenti.
2. Per l'individuazione di campi gara idonei all'attività di pesca e alla salvaguardia della risorsa ittica, il PIPR individua i seguenti criteri:
  - a) sostenibilità della risorsa ittica all'attività di pesca,
  - b) buone condizioni idriche,
  - c) buone condizioni ambientali delle sponde,
  - d) facilità di accesso alle sponde,
  - e) presenza di adeguata sentieristica.
3. Il campo gara istituito ha validità di 4 anni, rinnovabile e quando non utilizzato per le gare è lasciato libero alla pesca.
4. La gestione del campo gara è consentita ai Comuni o Associazioni di pescatori o da Società miste pubblico/private senza finalità di lucro, che tramite la stipula di una convenzione e l'approvazione di un "regolamento del campo gara" da parte della Provincia, diventano responsabili dell'esercizio di tale attività alieutica.
5. Il regolamento di gara deve contenere:
  - a) la descrizione e la lunghezza del tratto di corpo idrico interessato,
  - b) il responsabile del campo gara,
  - c) i tempi e i modi di svolgimento delle gare,
  - d) le aree temporanee adibite a parcheggio durante il periodo di gara,
  - e) il numero di gare nell'anno,
  - f) la descrizione della manutenzione ordinaria e straordinaria del campo gara,
  - g) le modalità di tabellazione del campo gara,
  - h) un piano dettagliato delle emergenze,
  - i) individuazione degli appostamenti di pesca,
  - j) gli eventuali motivi di revoca o sospensione,
  - k) ogni altra caratteristica e indicazione legata al tipo di gare di pesca sportiva realizzate.

6. I pescatori che partecipano alle gare o usufruiscono del campo gara devono essere in possesso di regolare licenza di pesca per acque interne.
7. Non è ammesso lo svolgimento delle gare nei periodi di frega delle specie ittiche presenti nel corpo idrico interessato.
8. E' fatto divieto di effettuare ripopolamenti ittici e pasturazioni, salvo richiesta alla Provincia ufficio pesca, che valuterà, di volta in volta, l'intervento con rilascio di autorizzazione o di diniego.

#### **Art. 18. Invasi e impianti di pesca a pagamento**

1. Tutti gli invasi e gli impianti di pesca a pagamento (laghetti), ancorché di limitata dimensione, rappresentano punti fondamentali costituenti la rete ecologica provinciale e le aree di collegamento ecologico funzionale.
2. Nelle aree costituenti la rete ecologica provinciale e nelle aree di collegamento ecologico funzionale è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi in contrasto con le finalità di tutela della biodiversità.
3. I laghetti o invasi possono essere realizzati nel territorio rurale cos' come definito dagli strumenti urbanistici comunali con due procedure diverse a seconda che il richiedente sia un imprenditore agricolo o società agricola e nel caso che il richiedente sia una persona fisica o società non agricola.
4. Nel primo caso (IA o Società agricola) la realizzazione del laghetto o dell'invaso è subordinata:
  - a. alla presentazione di un Piano di Miglioramento agricolo Ambientale ai sensi della LRT n.1/2005 che ne approvi la fattibilità;
  - b. all'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico,
  - c. alla concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio,
  - d. all'autorizzazione per l'attingimento idrico,
  - e. all'autorizzazione dell'ufficio pesca per quanto attiene l'attività di pesca da esercitare e le specie ittiche da immettere.
5. Nel secondo caso (persona fisica o società extragricola) la realizzazione del laghetto o dell'invaso è subordinata:
  - a. alla variante degli Strumenti Urbanistici comunali, qualora non sia prevista la specifica attività di pesca a pagamento;
  - b. all'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico,
  - c. alla concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio,
  - d. all'autorizzazione per l'attingimento idrico,
  - e. all'autorizzazione dell'ufficio pesca per quanto attiene l'attività di pesca da esercitare e le specie ittiche da immettere.
6. Il richiedente l'attività di pesca a pagamento, in lago nuovo o già esistente, deve presentare all'ufficio pesca, un "Piano di Gestione", in cui viene descritto:
  - a) le specie ittiche da immettere nel lago o invaso,
  - b) la densità degli individui esistenti, il quantitativo previsto per l'immissione,
  - c) le opere di miglioramento ambientale delle sponde e dei terreni limitrofi,
  - d) le esche utilizzabili,
  - e) il numero e la dimensione degli individui catturabili,

- f) la infrastrutturazione dell'area mediante realizzazione di percorsi, anche fruibili da persone disabili,
  - g) le indicazioni riguardo alle misure per il controllo delle acque e del sedimento,
  - h) le indicazioni e la progettazione delle vasche per la decantazione dell'eventuale sedimento prima della immissione nel corso,
  - i) le modalità di approvvigionamento e di ricambio delle acque,
  - j) l'eventuale gestione dei reflui.
7. Le specie ittiche da immettere a scopo di ripopolamento vengono autorizzate dalla Provincia anche sulla base delle proposte progettuali presentate dal titolare dell'impianto.
8. Nel caso in cui l'impianto sia in diretto contatto con il corso d'acqua, devono essere individuate tutte le misure per il controllo della diffusione incontrollata delle specie presenti come griglie o saracinesche.
9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve fornire:
- a) analisi delle acque interessate dagli impianti che ne determinino la compatibilità ambientale e ne attestino la sanità;
  - b) le schede delle specie ittiche immesse (quantitativi, provenienza etc..) e del pescato.
10. Per gli invasi o laghetti ubicati all'interno di SIC, SIR, e ZPS, devono essere presentate specifiche "relazioni di incidenza" ai sensi della LRT n. 56/00 e DPR 120/2003, sulle influenze che detti impianti esercitano sui corsi d'acqua o direttamente sull'ambiente. Da tali relazioni devono scaturire le proposte di misure di salvaguardia finalizzate a limitarne l'impatto. Tali misure saranno realizzate previa autorizzazione degli enti competenti.
11. Tutti gli interventi, le attività e le progettualità collegate direttamente o indirettamente alle attività negli invasi e negli impianti di pesca a pagamento devono essere attuate previa approvazione della Provincia relativamente alla congruenza con il Piano Ittico Provinciale, il PTC, i Piani di Settore, i Piani di Gestione delle Aree Protette e dei SIR, il Piano Faunistico Venatorio Provinciale ecc.

## TITOLO V. PESCA PROFESSIONALE

### Art.19. Imprenditore ittico e attività di pesca

1. E' definito imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a questa connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ai sensi del Decreto legislativo n. 154/2004.
2. L'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale in acque interne, tramite la canna, anche munita di mulinello, la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia, deve essere in possesso della licenza annuale di tipo A, regolarmente convalidata.
3. Sono ammessi, a seconda del tipo di pesca e del corpo idrico interessato, altri mezzi di pesca quali:
  - a. bettavelli, in numero massimo di dieci, con lunghezza massima (profondità) di m. 3.5/4.0, posizionati in modo tale da non occludere completamente il corpo idrico e quindi in funzione delle dimensioni del fiume o dello specchio acqueo interessato;
  - b. nasse
  - c. volantini
  - d. coppo o retino trattina
4. La licenza viene rilasciata dalla Provincia Ufficio pesca tramite un'autorizzazione e l'iscrizione all'elenco provinciale degli imprenditori ittici in acque interne.
5. La richiesta deve contenere la dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa ittica o la dimostrazione di essere socio di una cooperativa ittica o di essere assunto a tempo determinato o indeterminato presso una impresa ittica.
6. Le attività connesse alla pesca professionale, in mancanza di una disciplina regionale attuativa della LRT n.66/2005 vengono autorizzate dalla Provincia, ufficio Pesca, di volta in volta, presentando una specifica relazione che descriva:
  - a. dove si svolge l'attività di pesca principale e dove l'attività connessa,
  - b. la produzione lorda vendibile e il reddito derivante dell'attività di pesca e acquacoltura,
  - c. la descrizione della tipologia dell'attività connessa,
  - d. la progettazione delle opere strettamente legate all'attività connessa,
  - e. i giorni di pesca nell'anno e i giorni potenzialmente dedicati all'attività connessa.
7. La pesca professionale può essere esercitata anche da natante, le cui dimensioni e tipologia di struttura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ufficio pesca in funzione del tratto del corpo idrico interessato dall'attività produttiva.

8. I limiti di cattura e divieti temporanei di pesca sono quelli indicati nell'allegato A del Piano Ittico Regionale al Capitolo 5.2.2.
9. Per la pesca al "latterino o crognolo" nelle acque interne la pesca è vietata dal 1° aprile al 30 settembre, al fine di consentirne la riproduzione.
10. Nel tratto dei corsi d'acqua con risalita della Cheppia (*Alosa fallax*) es: Ombrone, è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo dal 15/04 al 30/06.
11. La pesca professionale potrà essere utilizzata per la riduzione di specie alloctone, invasive e in competizione con le specie autoctone di rilevanza ambientale, nei modi e nei tempi autorizzati preventivamente dalla Provincia.
12. Nei corsi d'acqua salmastra con risalita di specie ittiche marine, o comunque in tutti i tratti terminali dei corsi d'acqua con sbocco al mare, è prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca da parte della Provincia qualora si verificano condizioni particolari dovuti ad eventi meteorologici imprevedibili.
13. La pesca professionale e il prelievo degli stadi giovanili, per scopi riproduttivi, dell'Anguilla, sono sospesi fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Piano nazionale di Gestione dell'Anguilla e del Piano di Gestione locale, secondo quanto disposto dal Reg. CE 1100/2007.
14. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, i limiti di cattura per la pesca professionale sono i seguenti e nei periodi a fianco riportati:
  - a) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
  - b) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
  - c) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
  - d) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
  - e) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
  - f) anguilla centimetri 30;
  - g) barbo centimetri 18;
  - h) storione centimetri 60;
  - i) cefalo o muggine centimetri 20;
  - j) sogliola e rombo centimetri 25;
  - k) spigola centimetri 30;
  - l) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
  - m) orata ombrina centimetri 25.

## **Art.20.Corpi idrici per la pesca professionale**

1. I corpi idrici ammessi all'esercizio della pesca professionale in acque interne, fatte salve le limitazioni dovute ad altra normativa di competenza di altri Enti, sono:
  - a. il Canale Molla, dalla sua origine fino al punto di incontro con la Riserva della Diaccia Botrona;
  - b. il fiume Bruna nel tratto compreso tra Ponte Giorgini e il confine con la Riserva Naturale della Diaccia Botrona;
  - c. il fiume Ombrone, nel tratto compreso tra Istia D'Ombrone e il confine del Parco della Maremma, facendo salvo il periodo di frega istituito dalla Provincia;
  - d. il Canale San Leopoldo nel tratto compreso tra la confluenza con il fosso Tanaro e la foce;

e. il fiume Albegna

#### **Art.21 Criteri per il rilascio di concessioni per piscicoltura.**

1. Il PIPR ammette la concessione di tratti di corpi idrici con le finalità di acquacoltura estensiva e pesca professionale, fatti salvi i pareri di altri Enti.
2. La concessione è rilasciata dalla Provincia ufficio pesca, tramite atto di autorizzazione e stipula di una convenzione tra le parti che stabilisca:
  - a) il tratto di corpo idrico interessato,
  - b) la durata della concessione,
  - c) le modalità di svolgimento dell'attività produttiva,
  - d) i mezzi consentiti per lo svolgimento dell'attività,
  - e) le specie ittiche interessate,
  - f) la gestione zootecnica dell'impianto di piscicoltura
3. Il concessionario deve alla fine di ogni anno trasmettere i dati relativi all'attività svolta nell'anno precedente unitamente, pena la decadenza della concessione.
4. L'attività è concessa con il pagamento di un canone ricognitorio versato annualmente, che potrà essere aggiornato dall'ufficio Demanio Idrico sulla base degli aggiornamenti ISTAT. La Provincia potrà valutare la possibilità di tramutare il valore del canone in obbligo ittiogenico.
5. Non è ammessa l'attività di itticoltura intensiva, in quanto incompatibile con gli obiettivi di conservazione del suolo e della risorsa idrica.
6. Con esclusione delle pertinenze demaniali di sponda, la concessione consente la sola collocazione di attrezzature mobili galleggianti o sommerse per la pesca o il controllo parziale o totale della fauna ittica e dei loro ancoraggi. Attrezzature che si rendessero necessarie sulle sponde sono soggette a concessione della Provincia e comunque amovibili e precarie, ben inserite nel contesto territoriale.
7. E' vietato qualsiasi eventuale approvvigionamento d'acqua attraverso la realizzazione di nuovi pozzi e la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere.
8. Sul corpo idrico concesso non sono comunque ammessi scavi, sbancamenti, ampliamenti o manufatti in muratura; eventuali opere di consolidamento da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando esclusivamente materiale vegetale autoctono e legname, saranno ammesse solo nello stretto necessario per assicurare la stabilità delle sponde e comunque dietro autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dietro richiesta da parte del concessionario.
9. Eventuali interventi di regimazione idraulica e idrogeologica necessari per eliminare situazioni di rischio per condizioni di esondazioni e di allagamento dei terreni circostanti anche attraverso interventi del Consorzio Bonifica per la manutenzione delle aree circostanti, non potranno comportare da parte del concessionario opposizioni o richieste di danni.

10. Da parte del concessionario non sono ammesse pratiche e opere volte ad incrementare la salinità del corpo idrico oggetto dell'utilizzo ivi inclusa l'apertura del canale.
11. E' a carico del concessionario la pulizia del tratto di canale interessato e alla relativa rimozione di eventuali ostacoli derivati dall'esercizio dell'attività praticata
12. E' a carico dei concessionario la pubblicità della concessione mediante, l'indicazione della concessione e gli estremi della stessa in tabelle collocate nei modi di cui alla L.R. 7/2005 e successive modifiche;
13. Per qualunque danno arrecato a cose e persone durante l'esercizio della attività oggetto della concessione è da ritenersi responsabile esclusivamente il concessionario.

## **TITOLO VI. REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO ITTICO E DELLA GESTIONE ITTIOFAUNISTICA ALL'INTERNO DEI SIC, SIR, ZPS, RN, ARPA, AR**

### **Art.22. Indirizzi generali**

1. La Provincia svolge tutte le funzioni amministrative previste dall'art. 3 della legge RT 56/2000, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale ed in particolare provvedono alla attuazione delle misure di tutela disciplinate nel Capo II della medesima legge, che definisce ed attua altresì, le misure di conservazione anche mediante l'adozione, ove occorra, di appositi piani di gestione.
2. La Provincia svolge le funzioni relative:
  - a) al costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie;
  - b) alla effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni;
  - c) alla cura ed alla effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;"
3. L'obiettivo di conservazione della biodiversità è considerato prioritario per il Piano Ittico Provinciale.
4. Nelle aree costituenti la rete ecologica provinciale e nelle aree di collegamento ecologico funzionale è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi in contrasto con le finalità di tutela della biodiversità.
5. Tutte le acque interne sono considerate di primaria importanza per la ricostituzione ed il mantenimento degli habitat e delle specie ittiche e non, di importanza comunitaria, nazionale e regionale.
6. Nei siti individuati come SIC e/o SIR e/o ZPS la regolamentazione di tutte le attività che riguardano direttamente e/o indirettamente la gestione ittiofaunistica e l'attività alieutica è determinata dalla normativa in materia di pesca e dalle indicazioni per le misure di conservazione stabilite dalla Regione Toscana per ogni sito SIC/SIR/ZPS. Tali indicazioni ad oggi sono definite dagli allegati alla Delibera della Giunta Regionale 244/2004 recentemente integrate dalla DGR 454 del 16/06/2008.
7. Con il Piano Ittico si recepiscono tutte le indicazioni di cui alla normativa sopra richiamata e si specificano le indicazioni ed i criteri per la gestione e la conservazione dei siti che ricadono in aree non già tutelate da altri istituti.
8. Tali specifiche assumono pertanto il valore di un'estratto di Piano di Gestione redatto ai sensi della LRT 56/2000 e da ricomprendersi nei Piani di gestione del sito SIC/SIR/ZPS eventualmente adottati dalla Provincia.
9. Il presente PIPR individua per ogni SIC, SIR e ZPS apposite misure di conservazione che dovranno essere rispettate da tutti i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo interverranno nelle medesime aree.
10. La disciplina definita per ogni SIC, SIR e ZPS non ricompresi in altre aree sovraordinate e già regolamentate ai fini della pesca, sono riportati nella SCHEDA n.1 allegata al presente Piano Ittico.

### **Art.23. Modalità di svolgimento della pesca**

1. Per le Riserve Naturali Provinciali la pesca è disciplinata dal “Regolamento del sistema delle Riserve naturali e del parco interprovinciale di Montoni” approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.73 del 28.11.2001, art. 18 comma 8 e dai piani di Gestione specifici per ciascuna riserva naturale.
2. Nei SIC, SIR e ZPS, la pesca è vietata, di norma, nelle zone dove verranno istituite “zone di protezione” e di “frega” specifiche per la tutela delle specie a rischio di estinzione. Negli altri tratti di corpi idrici la pesca è consentita secondo la legge LRT n.7/2005 e il presente Piano Ittico.
3. Nelle ARPA di carattere Naturalistico e nelle AR, così come definite dal Piano Territoriale di Coordinamento, la pesca è vietata.
4. In tutte le zone indicate nel presente articolo, con divieto di pesca, sono ammessi, previa autorizzazione della Provincia, prelievi a fine di studio e monitoraggio dell'ittiofauna.
5. Il PIPR individua le “zone di frega” all'interno delle Riserve Naturali provinciali:
  - a) All'interno della RNP “Farma” - Torrente Farma
  - b) RNP Pietra: Zona di Frega - T.Farma e T. Farmulla
  - c) RNP Basso Merse: Zona di Frega -T. Farma, T.Merse, F. Ombrone
  - d) RNP Montauto: Zona di Frega - F.Fiora
  - e) RNP Monte Labro: Zona di Frega - T.Onazio e T.Zancona
  - f) Area Contigua RNP Monte Penna: Zona di Frega - T.Siele
  - g) RNP Pescinello : Zona di Frega - F.Albegna e laghetti interni alla RNP
  - h) RNP Rocconi : Zona di Frega - F.Albegna e T.Rigo
  - i) RNP Laguna di Orbetello : Zona di Frega (la parte alta della Laguna di Ponente delimitata dalla linea congiungente il Casale della Giannella con il vertice sud del Bosco della Patanella) e 100 metri intorno all'Isolotto di Neghelli ed intorno alle isolette artificiali.
6. I Comuni nei loro Strumenti Urbanistici dovranno individuare, disciplinare e tutelare tutti i corsi d'acqua, ancorché a regime torrentizio, le formazioni boschive lineari e le siepi, utili al collegamento ecologico funzionale, con funzione di corridoio biologico, per le aree protette di cui alla L.394/91, LRT 49/95, Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (SIC, ZPS), LRT 56/2000 (SIR), Biotopi naturali, LRT 3/94 (Oasi di protezione e Zone di protezione).
7. In particolare è vietata la modifica della struttura della vegetazione e la coltivazione agricola per almeno 10 (dieci) metri dall'argine del letto del corso d'acqua.
8. La Provincia potrà realizzare appositi Piani ed Interventi in accordo con i Comuni.

## **TITOLO VII. LE ASSOCIAZIONI DI PESCATORI**

### **Art. 24. Il ruolo delle associazioni**

1. Il PIPR riconosce alle Associazioni dei pescatori sportivi e professionali un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse ittiche, nell'applicazione della regolamentazione della pesca e nella vigilanza.
2. Le Associazioni, previa stipula di convenzione con la Provincia, possono partecipare:
  - a. alla gestione delle zone di protezione, delle zone di frega, delle zone a regolamento specifico;
  - b. alla gestione dei campi gara, temporanei e permanenti;
  - c. agli interventi di ripopolamento;
  - d. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di corpi idrici;
  - e. alla gestione di incubatoi;
  - f. alla divulgazione delle tecniche di pesca sportiva e professionale;
  - g. alla didattica ambientale;
  - h. al monitoraggio del territorio;
  - i. al recupero di popolazioni ittiche in temporanea difficoltà;
  - j. altre attività legate alle finalità del PIPR.
3. Le associazioni esplicano il loro ruolo tramite una vigilanza ambientale costante del territorio provinciale.
4. Le associazioni sono tra i soggetti che con la presentazione annuale di progetti ittici attuano le previsioni del Piano Ittico.
5. Le Associazioni sono i soggetti principali con i quali la Provincia organizza manifestazioni, giornate divulgative, stage, per la divulgazione e la pubblicità della realtà ittica e dell'ecosistema acquatico.

## **TITOLO VIII. ATTUAZIONE DEL PIANO ITTICO PROVINCIALE**

### **Art.25. Le progettualità**

Il PIPR trova attuazione della propria disciplina tramite l'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti ittici presentati da soggetti esterni, pubblici o privati, e dalla progettualità proposta direttamente dalla Provincia medesima.

Inoltre gli obiettivi del PIPR trovano attuazione nell'approvazione di tratti idrici soggetti a "Zone di protezione", "Zone di frega", "Zone a Regolamento specifico", autorizzazione di laghetti a pagamento per la pesca sportiva, e per tutte quelle attività ed iniziative che si prefiggono la tutela, l'incremento della risorsa ittica e la regolamentazione della pesca in acque interne.

### **Art.26. Modalità di presentazione dei progetti**

I progetti ittici sono finanziati da risorse regionali, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n.7/2005 e qualora se ne presenti la possibilità da fondi provinciali o comunitari.

I nuovi progetti potranno essere proposti all'approvazione della Giunta:

- a) dalla struttura tecnica della Provincia,
- b) dalle Associazioni di pesca sportiva, singole o associate,
- c) dalle Associazioni di pesca professionale,
- d) dall'Università,
- e) dai Comuni,
- f) dalle Comunità Montane

La Provincia presenta un Avviso pubblico nel quale sono indicate: i requisiti di accesso al bando, le risorse disponibili, i criteri di scelta dei progetti, le priorità progettuali ect..

Sulla base delle risorse disponibili e le scelte progettuali che più si avvicineranno agli obiettivi del PIPR la Giunta Provinciale approverà i progetti annuali o pluriennali.

Dopo approvazione da parte della Regione, l'assegnazione del progetto e delle risorse avverrà mediante stipula di adeguate convenzioni tra le parti.